

**Trattamento tributario dei token ceduti in sede di Initial Coin Offering
di Carlo Perno
(in "il fisco" n. 47 del 2018, pag. 1-4521)**

SOMMARIO: 1. Premessa 2. Cessione di token ai sottoscrittori 3. Conversione delle criptovalute in valuta corrente 4. Cessioni dei token ai dipendenti e amministratori 5. Pagamento mediante token di compensi a favore di terzi 6. Redditi realizzati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa che detengono token

A seguito di istanza di interpello, con la risposta n. 14/2018, l'Agenzia delle entrate interviene per la prima volta sul trattamento tributario della cessione e successiva circolazione dei token. Con risultati non del tutto condivisibili, l'Agenzia esprime la propria posizione su di un tema di estrema attualità, offrendo un contributo apprezzabile per quanto riguarda il trattamento ai fini delle imposte dirette e IVA in sede di *Initial Coin Offering*, ma statuendo, in termini in qualche modo contraddittori, l'assoggettamento a imposta sostitutiva dei redditi derivanti dalla loro detenzione e mancando di offrire la propria posizione su alcuni aspetti richiamati nell'istanza presentata.

1. Premessa

Con la risposta n. 14 del 28 settembre 2018 l'Agenzia delle entrate fornisce la prima interpretazione dell'Amministrazione finanziaria in tema di trattamento fiscale delle operazioni di *cessione di token* in sede di *Initial Coin Offering* (ICO)(1), oltre a ribadire la propria posizione in tema di conversione di criptovalute in valuta avente corso legale. La risposta riguarda le operazioni aventi a oggetto una specifica tipologia di *token*, rappresentativi del diritto di acquistare beni o servizi erogati dall'emittente e affronta il tema del trattamento ai fini delle **imposte dirette e IVA** delle operazioni di cessione (in sede di ICO e di successiva circolazione) dei *token*. In assenza di un loro inquadramento giuridico ben delineato, ne afferma l'*equiparazione ai voucher*, pur sostenendo, in modo forse troppo semplicistico e per certi aspetti contraddittorio, che il loro acquisto rappresenta una forma di **investimento del risparmio** e che i redditi generati rappresentano un **reddito diverso** tassabile ai sensi dell'**art. 67**, comma 1, lett. *c-quater*), del T.U.I.R.

I *token* oggetto della specifica istanza presentata vengono nella prassi definiti come *utility token* e rappresentano una delle **tre classi**(2) di *token* oggetto di ICO. Quest'ultima è una modalità di raccolta di risorse finanziarie attraverso l'offerta di *token* generati(3) attraverso una piattaforma basata sulla tecnologia *blockchain*. È evidente il richiamo alle *Initial Public Offering* (IPO), con le quali si raccolgono risorse finanziarie mediante emissione di nuove azioni ai sottoscrittori.

L'Agenzia delle entrate, pur operando un distinguo in relazione alle tipologie di *token* definisce il loro acquisto da parte dei soggetti partecipanti all'ICO alla stregua di un investimento del proprio risparmio remunerato in vario modo, senza limitare tale affermazione ai *token* diversi da quelli oggetto dell'istanza. Ad avviso di chi scrive, la posizione espressa non può essere applicata *tout court* a tutte le tipologie di *token* e in particolare alla tipologia oggetto della istanza *de qua*.

In questo caso è infatti difficile sostenere che l'*acquisto di utility token* possa avere come obiettivo l'investimento del risparmio, quanto piuttosto l'opportunità di beneficiare di determinati servizi ad un prezzo più conveniente(4). Anche la successiva *cessione degli utility token* acquistati in sede di ICO difficilmente può avere come ragione sottesa quella di effettuare un investimento del proprio risparmio, stante il fatto che il valore di questi specifici *token* è legato esclusivamente alla fruizione del servizio erogato. La definizione utilizzata dall'Agenzia delle entrate tuttavia ben si potrebbe applicare ad altre tipologie di *token* - per esempio il c.d. *security token*(5).

2. Cessione di token ai sottoscrittori

L'istanza presentata dal contribuente(6) ha ad oggetto il corretto trattamento ai fini IRES e IRAP della cessione dei *token* ai sottoscrittori e della conversione delle criptovalute utilizzate per il loro pagamento, nonché il trattamento delle medesime operazioni ai fini IVA. Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti in merito al trattamento fiscale in capo al percettore nel caso in cui la Società istante corrispondesse compensi ai propri dipendenti, amministratori o soggetti terzi utilizzando i medesimi *token*.

Le caratteristiche dell'operazione prospettata sono le seguenti:

- l'istante intende promuovere una ICO al fine di ottenere, mediante *crowdfunding*(7), le risorse necessarie per lo sviluppo di un determinato progetto;
- il pagamento dei *token* emessi è effettuato dai sottoscrittori mediante utilizzo di criptovalute(8);
- i *token* emessi attribuiscono il diritto di usufruire di determinati servizi, a fronte della loro restituzione alla società emittente;
- i *token* possono essere ceduti a terzi in cambio di valuta corrente o criptovaluta;
- l'emittente si riserva la possibilità di utilizzare i *token* non oggetto di ICO al fine di cederli successivamente a terzi ovvero utilizzarli come strumento di pagamento.

La Società istante ha sostenuto che il **corrispettivo incassato** per la cessione dei *token* in sede di ICO rappresenta il pagamento anticipato per la cessione del bene o della prestazione di servizi(9), che si realizzerà successivamente con la restituzione del *token*, pur non avendo argomentato tale affermazione né fornito dettagli circa le rilevazioni contabili che intende utilizzare per la registrazione dell'operazione di cessione. Sulla scorta di questa affermazione, sostiene l'irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) dell'operazione di cessione dei *token* sino al momento in cui vi sarà l'effettiva erogazione dei servizi, che potrà anche avvenire in un esercizio successivo a quello dell'ICO.

Anche da un **punto di vista contabile**, l'operazione è assimilabile a una IPO, dove la società emette nuove azioni (che vanno a formare una voce del patrimonio netto) a fronte di risorse finanziarie (generalmente iscritte tra le disponibilità liquide nell'attivo dello stato patrimoniale); nelle ICO, a fronte di risorse finanziarie - nel caso di specie denominate in criptovalute - la società iscriverà una corrispondente voce nel passivo dello stato patrimoniale. Nel primo caso, è evidente la natura di mera movimentazione finanziaria dell'operazione di emissione delle azioni.

Nell'operazione oggetto dell'istanza, al momento del pagamento del prezzo di vendita degli *utility token* l'acquirente di fatto acquista uno **"strumento" trasferibile che incorpora il diritto di usufruire di un determinato bene o servizio**(10) in un momento successivo. Esso quindi rappresenta un impegno che la società contrae nei confronti del detentore del *token*, che si chiuderà, contabilmente, al momento dell'erogazione del servizio o della cessione del bene. Si è quindi dell'avviso che la cessione dei *token* in sede di ICO rappresenti, come nel caso delle *Initial Public Offering*, una movimentazione di natura finanziaria da contabilizzare esclusivamente nello stato patrimoniale(11). L'Agenzia delle entrate fa propria questa tesi, *equiparando il token a un voucher* e richiamando quanto già affermato nella risoluzione n. 21/E del 22 febbraio 2011(12). Sostiene di conseguenza che nel caso in cui l'operazione di cessione sia contabilmente rappresentata come una mera movimentazione finanziaria, in ossequio ai corretti principi contabili, essa non assume autonoma rilevanza ai fini delle imposte dirette. Stante la natura della tipologia di *token* oggetto del quesito e il fatto che non è presente una loro nozione specifica nella normativa attuale, si è dell'avviso che sia quindi condivisibile l'assimilazione proposta e l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate(13), seppur limitatamente ai *token* aventi le caratteristiche indicate nell'istanza presentata dal contribuente(14). A tutt'altra conclusione si potrebbe giungere nel caso di *token* aventi caratteristiche diverse, quali ad esempio i già menzionati *security token*(15).

Nell'**attivo dello stato patrimoniale**, a parere di chi scrive, la contropartita in criptovaluta dovrà essere iscritta tra le **attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni** (voce C III dell'attivo)(16). Sembra infatti questa la qualificazione più aderente alla natura intrinseca delle criptovalute.

L'agenzia segnala che il **trattamento ai fini IVA** della cessione dei *token* potrebbe variare a seguito del recepimento della Direttiva 2016/1065/CE che modifica in modo sensibile il trattamento dei c.d. buoni. Pur non essendo questa la sede(17) per un'attenta analisi delle nuove regole, si evidenzia che l'assimilazione del *token* ai *voucher*, operato dall'Agenzia delle entrate e condivisibile per quanto sopra affermato, potrebbe comportare una radicale modifica della rilevanza ai fini IVA(18) della loro cessione, con particolare riferimento ai c.d. *voucher* monouso, categoria a cui è possibile assimilare il *token* oggetto dell'istanza presenta.

L'Agenzia afferma, in tema di corretta applicazione dell'IVA, che la rilevanza fiscale si manifesterà solo al momento in cui il servizio verrà erogato a fronte della restituzione del *Token*. Nell'affermare la propria posizione, essa si discosta da quanto sostenuto dalla Società istante, la quale giunge alla medesima conclusione partendo da un presupposto ad avviso di chi scrive non corretto(19). Anche in questo caso tale posizione è condivisibile e deve essere preferita all'interpretazione offerta dal

contribuente. Nel caso in cui la cessione venisse infatti considerata alla stregua di una prevendita, si renderebbe applicabile - come peraltro sostenuto nell'istanza - il regime IVA ordinario e quindi l'obbligo di emettere, al momento della cessione, una fattura rilevante ai fini IVA(20) ai sensi della norma contenuta nell'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972. Quest'ultima prevede infatti che l'operazione si considera effettuata, in deroga ai criteri previsti dal comma 2, nel momento in cui viene eseguito, in tutto o in parte, il pagamento del corrispettivo per l'erogazione di un servizio (o l'acquisto di un bene).

La **rilevanza ai fini reddituali** seguirà necessariamente le regole generali previste dal T.U.I.R. in relazione alla tipologia del diritto incorporato nel *token*. Nell'affermare tale posizione, corretta ad avviso di chi scrive, l'Agenzia prosegue operando una distinzione in base alla tipologia di soggetto passivo e richiamando espressamente quanto previsto dall'art. 83 del T.U.I.R. I componenti positivi di reddito saranno quindi rilevati al **momento della effettiva imputazione a conto economico** (per i soggetti diversi dalle c.d. microimprese di cui all'art. 2435-ter c.c.) ovvero in base alle regole "temporali" previste dall'art. 109 T.U.I.R. per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi(21) effettuate dagli altri soggetti. Nel momento in cui il titolare dei *token* usufruirà del servizio offerto dalla Società emittente, essa emetterà apposita fattura, indicando che il pagamento della prestazione è effettuato mediante restituzione dei *token*.

È anche condivisibile l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria in tema di **irrelevanza ai fini IRAP** delle componenti positive di reddito derivanti dalla cessione degli *utility token*, vista l'applicazione del principio della "presa diretta dal bilancio d'esercizio" in base al quale, come noto, la rilevanza dei componenti positivi di reddito ai fini dell'imposta regionale è diretta conseguenza dell'imputazione di detti componenti nel conto economico dell'esercizio. Pertanto, qualora non siano rilevati componenti positivi al momento della cessione dei *token* in sede di ICO - come sembra pacifico - questi ultimi diventano irrilevanti ai fini IRAP nell'esercizio in cui viene effettuata la cessione, ferma restando la loro rilevanza nell'esercizio in cui verranno rilevati nel conto economico della società emittente in ossequio alle citate regole.

3. Conversione delle criptovalute in valuta corrente

L'ulteriore quesito posto in sede di istanza di interpello aveva ad oggetto il corretto trattamento fiscale della conversione delle criptovalute in valuta legale (c.d. *fiat*) successivamente alla cessione e pagamento dei *token*.

Per quanto riguarda l'IVA, l'Agenzia delle entrate richiama quanto già espresso sul tema nella risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, affermando quindi che la cessione della criptovaluta ottenuta in sede di cessione dei *token* detenuti della Società stessa si configuri, ai fini IVA come **operazione esente IVA** ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 600/1973. Tale posizione è certamente condivisibile anche se il quesito posto nella risoluzione citata(22) aveva ad oggetto il trattamento ai fini IVA dei compensi di intermediazione delle operazioni di conversione di criptovalute da parte di un operatore professionale. Pertanto, qualora la conversione(23) in valuta avvenga mediante l'intervento di un intermediario (il c.d. *exchanger*), la commissione a questi dovuta - normalmente configurata come differenziale tra il prezzo per l'acquisto e quello per la cessione della criptovaluta - sarebbe certamente esente IVA. Va da sé che in caso di conversione effettuata con una controparte privata (c.d. *OTC*) la questione della rilevanza IVA neppure si pone. Sulle **conseguenze ai fini reddituali della conversione** di criptovalute in valuta corrente, l'Agenzia invece si sofferma esclusivamente sulla valorizzazione delle stesse al termine dell'esercizio e sulle conseguenze in tema di IRAP (ma non ai fini IRES) della conversione. Tutto ciò premesso, si ritiene che non possa prescindere dalla qualificazione delle criptovalute sopra affermata (attività finanziarie in valuta che non costituiscono immobilizzazioni). Partendo da questo presupposto, è condivisibile quanto affermato dalla Società istante (e sul quale l'Agenzia delle entrate non esprime un parere), secondo la quale alle operazioni di conversione in corso di esercizio delle criptovalute in valuta di conto (euro) risulta applicabile quanto previsto dall'art. 110, comma 2, del T.U.I.R. ed il relativo riferimento all'art. 9, comma 2. Pertanto, sarà necessario rilevare l'eventuale componente positiva o negativa di reddito derivante dalla conversione sulla base del **cambio del giorno di effettuazione dell'operazione**. Ovviamente, la conversione comporterà il manifestarsi di una componente positiva o negativa di reddito come differenza tra il controvalore della criptovaluta al momento della cessione in sede di IPO e quello della data di effettuazione della conversione.

Nel caso in cui, invece, la Società detenga **criptovalute alla data di chiusura dell'esercizio**, non sembra contestabile l'orientamento dell'Agenzia delle entrate (benché la società istante non abbia fornito il proprio) che,

ribadendo quanto già espresso nella risoluzione n. 72/E/2016, sostiene l'applicabilità dell'art. 9 del T.U.I.R., che impone la valorizzazione in base al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. In assenza di un cambio "ufficiale", sarà necessario riferirsi alla **media dei cambi sulle principali piattaforme** ove la criptovaluta in questione è scambiata. Ciò pone, evidentemente, un problema non di poco conto in quanto tali cambi possono variare, anche sensibilmente, a seconda della piattaforma utilizzata.

4. Cessioni dei token a dipendenti e amministratori

In relazione alle cessioni dei *token* a dipendenti ed amministratori, è certamente condivisibile la risposta dell'Agenzia delle entrate in tema di qualificazione come *reddito da lavoro dipendente dei compensi corrisposti mediante token*. La definizione di redditi da lavoro dipendente contenuta nell'art. 51 del T.U.I.R. è infatti sufficientemente ampia da ricomprendere anche tale fattispecie.

Pertanto, questi compensi concorreranno integralmente alla formazione del reddito da lavoro dipendente qualora il loro valore sia superiore, nel corso di un periodo d'imposta, a euro 258,23(24). Tuttavia, la natura dello strumento utilizzato come forma di remunerazione impone di effettuare alcune riflessioni in relazione alla sua valorizzazione. Come noto, l'art. 51, comma 3, richiama, ai fini della determinazione del valore, quanto previsto dall'art. 9 del T.U.I.R. in tema di valore normale dei beni e dei servizi. Stranamente, l'Agenzia non ha operato alcun riferimento al comma 3-bis del medesimo art. 51(25) ove è prevista la possibilità che l'erogazione di **compensi in natura** possa essere effettuata mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Eppure, è la stessa Agenzia delle entrate a qualificare il *token* alla stregua di un *voucher* che essa stessa identifica come un **documento di legittimazione**. Essa si limita a richiamare le ben note regole di cui al citato art. 9, senza esprimersi su di una questione, ad avviso di chi scrive, dirimente. Per quanto detto in precedenza, infatti, il *token* viene valorizzato, in sede di ICO, in termini di valuta corrente e criptovaluta e dà diritto ad ottenere un servizio, erogato dallo stesso emittente, la cui valorizzazione è stabilita nel documento conoscitivo (il c.d. *white paper*) ed a cui è senz'altro attribuibile un valore che può essere diverso dal controvalore del *token* espresso in valuta corrente.

Come già correttamente rilevato(26), si pone quindi la questione di individuare se il **valore normale** debba essere riferito al *token* in quanto tale ovvero se debba essere fatto riferimento al valore normale del servizio incorporato nel *token*. La questione non è di immediata soluzione.

Nel caso specifico(27), il valore del *token* è espresso in valuta corrente e corrispondente criptovaluta alla data dell'ICO ed attribuisce il diritto ad una prestazione valutabile in valuta corrente. Al momento dell'erogazione del *token* al dipendente, esso avrà certamente la stessa valorizzazione in termini di valuta corrente che aveva in sede di ICO, mentre ben diverso potrà essere il suo controvalore espresso in criptovaluta, stante le oscillazioni di cambio cui essa è soggetta nel tempo. Anche il valore normale della prestazione erogabile non dovrebbe variare rispetto alla valorizzazione in sede di ICO. Tenuto conto che il *token* rappresenta il diritto a ricevere una determinata prestazione e non è assimilabile a uno strumento di pagamento, ad avviso di chi scrive, sarebbe preferibile valorizzare i *token* sulla base del valore normale dei beni o dei servizi a cui essi danno diritto.

5. Pagamento mediante token di compensi a favore di terzi

Per quanto concerne il pagamento mediante *token* di compensi a favore di terzi non legati da rapporto di lavoro dipendente, la risposta dell'Agenzia genera alcuni dubbi. Essa si limita infatti a sostenere come non si possa giungere ad analoghe conclusioni. Su questo tema, è evidente, in primo luogo, che l'utilizzo di *token* come mezzo di pagamento sostitutivo a fronte di pagamenti per compensi a soggetti non legati da rapporto di lavoro dipendente fa sorgere la necessità di valorizzare il *token* al **momento in cui il pagamento è effettuato**. Questo al fine di individuare il numero di *token* necessari per poter corrispondere il compenso evidentemente determinato in valuta corrente. Non si può pertanto che rimandare a quanto già sostenuto in tema di determinazione del valore normale dei *token* in caso di erogazione a soggetti legati da un rapporto di lavoro dipendente.

In secondo luogo, l'utilizzo dei *token* comporta per la Società che eroga il pagamento la necessità di rilevare un componente positivo o negativo di reddito come differenza tra il valore del *token* in sede di ICO ed il valore dello stesso alla data di erogazione del compenso. In ogni caso difficilmente l'erogazione potrà essere considerata come una cessione a titolo gratuito, stante il fatto che l'istanza chiaramente aveva ad oggetto il pagamento di compensi.

6. Redditi realizzati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa che detengono token

Infine, l'Agenzia delle entrate si esprime sulla tassazione dei redditi realizzati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa che detengono *token*(28), affermando che questi costituiscano rapporti da cui deriva il **diritto di acquistare a termine un prodotto o un servizio**. Non si ritiene condivisibile la posizione espressa dall'Agenzia delle entrate, stante la natura stessa del *token*. Sembrerebbe che nel caso di specie l'Agenzia consideri quale reddito il differenziale tra il valore normale del servizio incorporato nel *token* ed il valore dello stesso alla data di acquisto. La norma richiamata dall'Agenzia (art. 67, comma 1, lett. c-*quater*) disciplina infatti il trattamento fiscale dei **redditi diversi di natura finanziaria**, con particolare riferimento ai contratti a termine, intesi come rapporti dai quali deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci. L'approccio è coerente con quanto da essa sostenuto (investimento del proprio risparmio remunerato in vario modo), tuttavia, come già evidenziato, si ritiene che l'acquisto di *utility token* non sia configurabile come un investimento di natura finanziaria avente le caratteristiche degli strumenti disciplinati dall'articolo richiamato e che tale definizione non sia compatibile con la sua qualificazione come documento di legittimazione, che sembra essere quella più aderente(29). Anche in questo caso, tuttavia, la conclusione potrebbe essere diversa nel caso si fosse in presenza di *token* aventi caratteristiche diverse.

Note:

- (1) Spesso definite anche come *Initial Token Offering*.
- (2) Le altre due tipologie sono rappresentate dai c.d. *securitytoken* - in genere rappresentativi di diritti partecipativi e/o economici nell'emittente - e dai c.d. *payment token* che essenzialmente sono da identificare con le criptovalute (Bitcoin, Ethereum e Ripple, solo per citare i più noti). Tale classificazione è stata codificata, tra gli altri, dalla FINMA (l'Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari) nella Guida Pratica pubblicata a seguito della pubblicazione della Comunicazione FINMA n. 4/2017 del 29 settembre 2017 ed è fondata sulla funzione economica dei *token* stessi.
- (3) A questo proposito, sarebbe più opportuno definire tali operazioni come *Token Generation Events* in special modo con riguardo all'emissione e cessione di *token* aventi le caratteristiche descritte nell'istanza di interpello presentata.
- (4) Tale possibilità rappresenta, evidentemente, il principale fattore di disuccesso, se non l'unico, di un'operazione strutturata come descritto nell'istanza oggetto della risposta in esame.
- (5) La FINMA, nella richiamata Guida Pratica, elimina espressamente gli *utility token* dal novero dei valori mobiliari ai sensi della normativa svizzera proprio in ragione della loro finalità non di investimento. Naturalmente, le caratteristiche del *token* devono essere tali da escludere la funzione di investimento, come sembra essere nel caso in esame.
- (6) Essa era priva di alcuni elementi ed informazioni essenziali, tra i quali il documento informativo generalmente utilizzato nelle ICO, il c.d. *white paper*. L'Agenzia delle entrate evidenzia quindi che la risposta produrrà effetti legali (e quindi, come noto, l'obbligo dell'Agenzia stessa di trattare la fattispecie oggetto dell'istanza solo ed esclusivamente in ossequio a quanto statuito nella risposta, con esplicito divieto di emissioni di sanzioni) solo nel caso in cui l'operazione sia successivamente posta in essere mediante l'utilizzo di *token* aventi le specifiche caratteristiche descritte nell'istanza.
- (7) È a tutti noto il concetto di *crowdfunding*. Secondo la definizione utilizzata dalla European Banking Authority nel documento pubblicato il 26 febbraio 2015 (EBA/Op/2015/03), esso consiste nella richiesta al pubblico di finanziamenti, tipicamente per mezzo di una piattaforma *on-line*, da parte di soggetti che necessitano di fondi per sviluppare progetti o per scopi personali.
- (8) Inizialmente era previsto che il pagamento potesse essere effettuato anche in valuta corrente (c.d. *fiat*). In sede di integrazione documentale, è emerso che il pagamento dei *token* emessi sarebbe stato effettuato esclusivamente in criptovaluta.
- (9) Nel caso di specie, la possibilità di ottenere una diagnosi per l'infertilità presso uno dei laboratori della Società emittente.
- (10) Si ritiene, quindi, che nel caso specifico l'inquadramento giuridico più aderente alla realtà economica debba essere quello del documento di legittimazione.
- (11) Pur non essendo oggetto del presente scritto, a parere di chi scrive, essi dovrebbero essere inseriti nella voce D6 (Acconti), stante il fatto che essi rappresentano il corrispettivo per la fornitura di (beni e) servizi non ancora effettuate. Per il corretto inquadramento della fattispecie, si fa riferimento al principio contabile OIC n. 19. Stante la

peculiarità del *token*, si ritiene che per una corretta rappresentazione dell'operazione in bilancio sia necessario fornire adeguate informazioni in nota integrativa.

(12) Parere espresso a seguito di istanza di interpello presentata in tema di trattamento ai fini IVA dei buoni acquisto o regalo - essenzialmente *vouchers*. La risoluzione, prima di esprimere il suo parere, si sofferma sull'inquadramento giuridico del *voucher*, affermando, in modo condivisibile, che il *voucher* deve essere considerato quale documento che consente l'identificazione (da intendersi come legittimazione, potendo ben essere il *voucher* "al portatore") dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio e che la circolazione dello stesso - e quindi la sua cessione - assume esclusivamente natura di mera movimentazione finanziaria, non anticipando la cessione stessa del bene o l'erogazione del servizio.

(13) Di medesimo avviso M. Nicotra, "ICO Initial Coin Offering: una ricostruzione giuridica del fenomeno", <https://www.blockchainnovation.it/esperti/ico-initial-coin-offering-ricostruzione-giuridica-del-fenomeno/>.

(14) Elemento peraltro esplicitamente affermato nella Risposta. L'Agenzia infatti afferma che le considerazioni ivi effettuate sono limitate al trattamento fiscale dei *token* come descritti nell'istanza, con esclusione di qualsiasi finalità di diversa natura.

(15) Una compiuta disamina dell'inquadramento contabile e, conseguentemente, del trattamento fiscale della cessione di *token* diversa da quelli oggetto dell'istanza non rientra negli scopi del presente lavoro, tuttavia emerge con chiarezza la necessità di un inquadramento sia ai fini giuridici che fiscali di questa tipologia di operazioni, stante la crescita esponenziale del loro numero negli ultimi anni. Per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno, basti pensare che a livello globale nei primi 5 mesi del 2018 sono state effettuate 537 ICO con una raccolta di 13,7 miliardi di dollari.

(16) Sulla qualificazione delle criptovalute e, conseguentemente, sulla loro contabilizzazione in bilancio, ci sono al momento orientamenti molto diversi discordanti, a causa della mancata codificazione delle criptovalute stesse.

(17) Per una puntuale disamina della questione si rimanda al contributo di A. Frediani - G. Sbaraglia, "Il nuovo regime IVA dei *Voucher*", in *il fisco*, n. 27/2018 pag. 2625.

(18) L'Agenzia, in merito al corretto trattamento ai fini IVA, fa presente che esso potrebbe variare a decorrere dal 1° gennaio 2019, quando sorgerà l'obbligo per gli Stati membri di recepire quanto previsto dalla Direttiva 2016/1065/CE che modifica il trattamento ai fini IVA dei buoni, come definita dalla Direttiva medesima. La Direttiva *de qua* introduce modifiche significative al trattamento IVA dei buoni, distinguendo tra buoni di monouso e multiuso, prevedendo due distinte discipline. Cfr. al riguardo il Decreto legislativo approvato, in esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018, in attuazione della Direttiva 2016/1065, recante modifica della Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni corrispettivi. Il Decreto individua il buono corrispettivo come uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative. In merito al trattamento ai fini IVA del buono monouso, definiti come un buono a cui è sottesa un'operazione (nel caso specifico una prestazione di servizi) già identificata in ogni suo elemento - inteso come luogo della prestazione del servizio e regime IVA ad esso applicabile - le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2019 prevedono che l'emissione e la circolazione dei buoni monouso comportano una cessione ovvero una prestazione rilevante ai fini IVA. È evidente, quindi, che il trattamento sarebbe del tutto diverso rispetto a quanto attualmente previsto.

(19) Essa sostiene, infatti, che l'operazione debba essere considerata come una vendita di servizi. Tuttavia, in tal caso, cambierebbe dal punto di vista fiscale il momento di effettuazione dell'operazione.

(20) Nel caso specifico oggetto dell'istanza, peraltro, la prestazione erogabile è, in base a quanto indicato dalla Società istante, una prestazione sanitaria in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972.

(21) L'art. 83 del T.U.I.R., profondamente modificato dall'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016, detta le regole fiscali applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2016. Per una disamina esauriente delle nuove regole fiscali e contabili successive all'attuazione della Direttiva 2013/24/UE, effettuata con il D.L. n. 139/2015, si veda il documento di ricerca "La fiscalità delle imprese *OIC adapter*" pubblicato il 7 agosto 2017 dal CNDCEC e FNC.

(22) Si tratta di un orientamento consolidato fondato anche sulle

sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - citate nella risoluzione n.72/E/2016 - chiamata a giudicare sull'assoggettamento delle operazioni incryptovalute alla normativa di cui all'art. 135 della Direttiva IVA (Direttiva2006/112/CE).

(23) Pur non essendo possibile in questa sede effettuare una disamina dettagliata del fenomeno, le operazioni di *trading* di criptovalute in valuta *fiat* possono essere effettuate sia *over the counter* - direttamente con una controparte senza l'intervento di un intermediario - ovvero attraverso un c.d. *exchanger* che intermedia la vendita tra le due controparti. In quest'ultimo caso, l'intermediario è remunerato con una commissione per il servizio offerto.

(24) Naturalmente, come correttamente sottolineato dall'Agenzia, i compensi erogati in natura, qualora l'importo sia superiore alla soglia prevista, dovranno essere soggetti a ritenuta alla fonte.

(25) Comma introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) a decorrere dal periodo d'imposta 2016 con lo scopo, tra gli altri, di modernizzare le modalità di erogazione dei fringe benefits da parte dei datori di lavoro.

(26) Si veda G. Marianetti, "Utility token ai lavoratori dipendenti: come deve tassarli l'azienda", in *IPSOA Quotidiano* del 15 ottobre 2018.

(27) Ma, in linea generale, nel caso delle operazioni aventi a oggetto gli *utility token*.

(28) Questi ultimi possono averli evidentemente acquistati in sede di ICO, in sede di acquisto successivo "sul mercato", possono averli ricevuti in relazione al rapporto di lavoro dipendente ovvero come pagamento di un compenso ad esso dovuto.

(29) In senso conforme, e ad avviso di chi scrive, condivisibile, cfr. D. Deotto - S. Capaccioli, "Tassazione incongrua per i *token* non finalizzati all'investimento", in *Quotidiano del Fisco* del 3 ottobre 2018.